



CORONAVIRUS: LE NOVITÀ DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

(18 MARZO 2020)

Qui di seguito, le principali misure introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in materia **giuslavoristica**.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO

QUALI DATORI DI LAVORO INTERESSA?

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO nonché i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che nell'anno 2020 **sospendono o riducono** l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

COSA FARE?

Presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con **causale "emergenza COVID-19"**.

QUANTO COSTA?

Non è richiesto al datore di lavoro il versamento della contribuzione addizionale.

PER QUALE PERIODO?

Sospensioni decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una **durata massima di nove settimane** e comunque entro il mese di agosto 2020.

I suddetti periodi di CIGO e assegno ordinario non sono computati ai fini del calcolo della durata massima prevista dalla legge per tali istituti.

PROCEDURA?

Sono **escluse** per l'accesso alla CIGO e all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19":

- l'ordinaria procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dalla legge;
- il rispetto degli ordinari termini per la presentazione della domanda della CIGO (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione);
- il rispetto degli ordinari termini per la presentazione della domanda di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione);
- la sottoscrizione di un accordo sindacale per accedere all'assegno ordinario.

E', tuttavia, prevista una **semplificata procedura** di informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati che deve essere espletata anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO?

Il pagamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS, anziché anticipato dal datore di lavoro.



QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda deve essere presentata **entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa** e non è soggetta alla verifica delle causali previste dalla legge (ossia, (i) situazioni dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; e (ii) situazioni temporanee di mercato).

QUALI SONO I LAVORATORI INTERESSATI?

Lavoratori che, **alla data del 23 febbraio 2020**, risultino alle dipendenze dei datori di lavoro che facciano domanda. Non è richiesto il requisito di anzianità di lavoro effettivo (90 giorni).

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

QUALI DATORI DI LAVORO INTERESSA?

I datori di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS).

COSA FARE?

Presentare domanda di CIGO.

QUANTO COSTA?

Non è richiesto al datore di lavoro il versamento della contribuzione aggiuntiva.

PER QUALE PERIODO?

Sospensioni complessivamente non superiori a **nove settimane**.

Tali periodi di CIGO non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla legge.

La concessione del trattamento ordinario **sospende e sostituisce** il trattamento di CIGS in corso.

PROCEDURA?

Non si applicano i termini procedurali relativi alla consultazione sindacale e al relativo procedimento di concessione del trattamento.

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

QUALI DATORI DI LAVORO INTERESSA?

I datori di lavoro, iscritti al FIS, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà.

COSA FARE?

Presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario.

QUANTO COSTA?

Non è richiesto al datore di lavoro il versamento della contribuzione aggiuntiva.

PER QUALE PERIODO?

Sospensioni complessivamente non superiori a **nove settimane**.

I periodi di coesistenza tra assegno ordinario e assegno di solidarietà non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla legge.



La concessione dell'assegno ordinario **sospende e sostituisce** l'assegno di solidarietà già in corso.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

QUALI DATORI DI LAVORO INTERESSA?

Le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) ai datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) **che non hanno accesso alla CIGO, FIS o Fondi Bilaterali**.

PER QUALE PERIODO?

Sospensioni complessivamente **non superiori a nove settimane**.

PROCEDURA?

Il trattamento può essere concesso previo **accordo** che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano **fino a cinque dipendenti**.

Le domande sono presentate **alla regione e alle province autonome**.

Tale trattamento è concesso con **decreto delle regioni e delle province autonome interessate**, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.

Sono, tuttavia, in corso di stipulazione **accordi quadro** a livello regionale tra le parti sociali che dovrebbero eliminare la necessità di specifici accordi aziendali.

QUALI SONO I LAVORATORI INTERESSATI?

I dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020.

MODALITÀ DI PAGAMENTO?

Il trattamento può essere concesso **esclusivamente** con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PER I LAVORATORI AUTONOMI

QUALI LAVORATORI INTERESSA?

- (i) i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni;
- (ii) i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps;
- (iii) i genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

A COSA HANNO DIRITTO?

- i genitori lavoratori di cui al punto (i) hanno diritto ad uno specifico congedo, utilizzabile in via alternativa da entrambi i genitori lavoratori, per un periodo complessivo non superiore a 15 giorni, retribuito con un'indennità pari al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa;
- i genitori lavoratori di cui al punto (ii) hanno diritto a fruire del medesimo congedo, retribuito con un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- i genitori lavoratori di cui al punto (iii) hanno diritto alla medesima indennità prevista per i lavoratori di cui al punto (ii), commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 % della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.



I genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa **tra i 12 e i 16 anni** hanno diritto di **astenersi dal lavoro** per il periodo di sospensione delle scuole dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, **con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro** per l'intero periodo di assenza.

MISURE A TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI

QUALI LAVORATORI INTERESSA?

Lavoratori che hanno trascorso o stanno trascorrendo un periodo in quarantena con sorveglianza attiva (ossia coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva) o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ossia coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico).

A COSA HANNO DIRITTO?

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria è **equiparato alla malattia** ai fini del relativo trattamento economico.

Il dipendente che sia stato in contatto con un soggetto contagiato deve immediatamente informare il proprio datore di lavoro. Il datore di lavoro (anche tramite il Medico Competente) deve avvisare l'operatore di sanità pubblica, il quale con apposito provvedimento attesta la necessità di isolamento del dipendente. Il successivo certificato telematico del medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena. La malattia è coperta integralmente da un apposito fondo dello Stato, entro determinati limiti di spesa. Tale periodo di assenza non è computabile ai fini del superamento del periodo di comporto.

INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI, LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E ALTRE FIGURE DI LAVORATORI DIPENDENTI (STAGIONALI SETTORE TURISMO/TERMALE, AGRICOLO E SPETTACOLO)

CHI INTERESSA?

Liberi professionisti titolari di P.IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto (17 marzo 2020).

Altre figure di lavoratori dipendenti del settore agricolo e del mondo dello spettacolo.

A COSA HANNO DIRITTO?

A un'indennità *una tantum* (e non cumulabile) per il mese di marzo pari a **600 euro**. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.



LICENZIAMENTI

PER QUALE PERIODO?

A decorrere dal 17 marzo 2020 e per i 60 giorni successivi.

COSA SUCCEDDE?

- **è precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, L. 223/1991** (licenziamento collettivo). Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- **è vietato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966 (indipendentemente dal numero dei dipendenti)**.

Dall'interpretazione della disposizione, si deduce che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non operi:

- nei confronti dei dirigenti (cui non si applica l'art. 3, L. 604/1966);
- in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- in caso di licenziamento per motivi disciplinari;
- in caso di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

CHI INTERESSA?

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020.

IN COSA CONSISTE?

Per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, vengono sospesi per le imprese e gli esercenti arti e professioni i versamenti in autoliquidazione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

CHI INTERESSA?

I titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, TU redditi che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

A COSA HANNO DIRITTO?

Spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro** mensili, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

COME AVVIENE L'EROGAZIONE?

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui sopra a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'art. 17 del Dlgs 241/1997.